COMUNICATO

CONCORSO MAGISTRATO TRIBUTARIO

Cari Amici,

Vi segnalo che nel **quesito n. 67 del diritto tributario**, pubblicato dal MEF venerdì 10 gennaio 2025 in vista della prova preselettiva del 14 febbraio 2025, è presente **un altro errore** perché nella risposta data per esatta si fa riferimento **all'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986 che non contiene al primo comma la lettera g).**

NUMERO ORDINE	QUESITO	RISPOSTA 1 (ESATTA)	RISPOSTA 2 (ERRATA)	RISPOSTA 3 (ERRATA)	RISPOSTA 4 (ERRATA)
67	Seleziona l'affermazione corretta:	I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.	I redditi di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 35 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo gratuito.	I redditi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 45 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.	I redditi di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 81 del d.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo gratuito.

Infatti, **l'attuale testo dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986** (citato nella risposta data per esatta) contiene soltanto il seguente primo comma:

> ***"1.*** *Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell' articolo 73 , da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4."*

Il riferimento esatto, invece, è all'art. 67, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 che alla lettera g) stabilisce:

> *"**g)** i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'articolo 53;"*
>
> **senza alcun riferimento, peraltro, alla riduzione del 25%.**

Invece, la percentuale di riduzione del 25% era contenuta nell'art. 54, comma 8, del d.P.R. n. 917/1986, nel testo in vigore dal 15 agosto 2017 al 30 dicembre 2024, che stabiliva:

> *"**8.** I redditi indicati alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, **ridotto del 25 per cento** a titolo di deduzione forfetaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni; le partecipazioni agli utili e le indennità di cui alle lett. c), d), ed e) costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo d'imposta. I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. I redditi indicati alla*

lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta."

Dal 31 dicembre 2024 il citato articolo 54 dispone, invece, quanto segue:

*"**1.** Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.*
***2.** Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:*
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.
***3.** Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista."*

Il quesito n. 67 non è stato espunto dal provvedimento della Commissione esaminatrice del 23 gennaio 2025.

Di conseguenza, tutte le quattro risposte sono errate.

Ho segnalato l'errore al MEF ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la necessaria ulteriore correzione.

Lecce, 25 gennaio 2025 **Avv. Maurizio Villani**

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
Patrocinante in Cassazione
www.studiotributariovillani.it
e-mail avvocato@studiotributariovillani.it –
p.e.c.: avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it